

VIZI FORMALI

Incorporati senza sanatoria

È inattuabile la sanatoria degli errori formali al caso delle mancate comunicazioni all'anagrafe tributaria da parte di un soggetto incorporato in un ente non tenuto alle comunicazioni in commento. A differenza del caso di fusione di un operatore finanziario in un altro soggetto tenuto alle comunicazioni, ipotesi in cui la società incorporante può sanare gli eventuali errori formali della società incorporata, ciò non è possibile nell'ipotesi di incorporazione di un operatore finanziario in un soggetto non operatore finanziario e, quindi, non obbligato agli adempimenti correlati all'iscrizione al SID/REI.

Ciò in quanto la sanatoria (art. 1, co. 166, l. 197/2022) prevede non solo il versamento di 200 euro per tutte le violazioni commesse in ciascun periodo d'imposta, ma anche la rimozione dell'irregolarità o omissione (provvedimento Agenzia delle entrate n. 27629/23). Nel caso delineato, la società incorporante non è tenuta agli adempimenti e quindi non è possibile né ragionevole che la stessa rimuova le irregolarità. Si ritiene peraltro che la fattispecie descritta non rientri nella casistica di cui al punto 2.7. del provvedimento («La rimozione non va effettuata quando non sia possibile o necessaria avuto riguardo ai profili della violazione formale») in quanto non appare giustificata in toto l'applicazione di qualsivoglia sanzione, per il caso in esame, da parte dell'Agenzia: un qualsiasi regime sanzionatorio consegue a imperizia o negligenza e non è comminabile ad un soggetto (la società incorporante) impossibilitato sin dal subentro nelle posizioni soggettive dell'incorporante a sanare eventuali errori e/o omissioni, trattandosi di soggetto finanziario non tenuto agli adempimenti. La Faq del 23/03/2016 sembra da un lato confermare indirettamente quanto rappresentato, nonché fornire la soluzione operativa - non sanzionabile - alla tematica, prevedendo che le informazioni richieste dalla normativa saranno garantite mediante la conservazione delle corrette scritture contabili da parte della incorporante.

Giacomo D'Angelo e Vincenzo Errico